Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 15 marzo 2004

REGIONE CAMPANIA - Comitato di Gestione del Fondo Speciale presso la Regione Campania - **Bando per l'istituzione dei Centri di servizio previsti dalla L. 11 agosto 1991, n. 266 e dal D. M. 8 ottobre 1997.**

Il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Campania disciplina le modalità dì presentazione ed i criteri dì valutazione delle istanze per l'istituzione dei Centri di servizio della Regione Campania e provvede all'istituzione degli stessi come previsto dal D.M. 8 ottobre 1997.

Il Comitato,

premesso

che è compito dei Centri di servizio:

- sostenere e qualificare l'attività del volontariato, erogando prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei Registri Regionali;

- approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà e la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelli esistenti;

- offrire consulenza ed assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

- assumere iniziative di formazione e qualificazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

- fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato, nazionale e locale;

considerato

che:

- le caratteristiche del territorio della Campania richiedono la costituzione di cinque Centri di Servizio, uno per Provincia;

- è opportuno assicurare un livello apprezzabile di prestazioni a favore delle organizzazioni di volontariato anche nelle aree più interne del territorio regionale, ciascuno degli istituendi Centri di servizio può prevedere uno o più sportelli per l'erogazione e la fruizione dei servizi

indice

il seguente bando pubblico per l'istituzione di cinque Centri di servizio situati nel territorio di ciascuna delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

1. Soggetti aventi diritto a presentare l'istanza

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1997, hanno diritto di presentare l'istanza per la costituzione di un Centro di servizio, di cui all'art. 15 della legge n. 266/91:

1. Enti locali;

1.2. organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge 266/91, in numero di almeno cinque;

1.3. enti di cui all'art.12, comma 1, D.lgs. n. 356/90;

1.4. federazioni dì volontariato di cui all'art. 12, comma 1 della legge 266/91.

2. Centri di servizio

Possono essere Centri di servizio:

2.1. un'organizzazione di volontariato di cui all'art.3 della legge 266/91, regolarmente iscritta nel registro del volontariato della Regione Campania;

2.2. oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con la presenza maggioritaria di esse.

Ciascun organismo non può partecipare a più entità giuridiche.

Le organizzazioni di volontariato e gli organismi che compongono le entità giuridiche devono essere operanti nella stessa provincia per la quale possono essere Centri di servizio.

3. Presentazione dell'istanza

3.1. Modalità

Le istanze devono essere indirizzate dai soggetti proponenti al Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Campania - Settore Assistenza Sociale, Centro Direzionale Isola A/6 80143 Napoli, tramite l'ente locale ove ciascun Centro di servizio deve essere istituito, **entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.**

Copia per conoscenza deve essere inviata, entro i successivi 30 (trenta) giorni, al Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Campania, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'Ente locale interessato.

Le istanze possono essere consegnate a mano o a mezzo servizi postali con attestazione di ricevimento.

L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Campania il proprio parere sulla stessa. Qualora l'Ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il Comitato può procedere anche in assenza del suddetto parere.

3.2. Contenuto dell'istanza

L'istanza, sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti richiedenti, deve essere, presentata in carta semplice e recare l'indicazione nominativa e la sottoscrizione di chi assume la responsabilità amministrativa dell'istituendo Centro di servizio.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione, riguardante l'istituendo Centro di servizio:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

- programma delle attività;

- regolamento per il funzionamento approvato dagli organi competenti;

- eventuale decreto di iscrizione nel registro regionale.

Alla copia trasmessa per conoscenza al Comitato di gestione del fondo speciale deve essere allegata, inoltre, l'attestazione del ricevimento dell'istanza da parte dell'ente locale interessato.

3.3. Programma

Il programma dell'istituendo Centro di servizio dovrà indicare in modo articolato:

a) finalità generali ed obiettivi da perseguire;

b) articolazione territoriale del Centro di servizio;

c) forme di coordinamento con gli altri Centri di servizio della Regione Campania;

d) rapporti con enti pubblici, organizzazioni del privato sociale e altri soggetti;

e) campi di intervento, tipologia dei servizi e prestazioni che si intendono offrire con la descrizione di progetti, strumenti, iniziative, anche formative, per sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato operanti nei diversi campi e delle relative modalità di attuazione, in un'ottica di rafforzamento della cultura della solidarietà nonché di promozione di nuove iniziative di volontariato e di potenziamento di quelle esistenti;

f) destinatari, modalità di organizzazione e di funzionamento;

g) tempi di attuazione del progetto;

h) bilancio di previsione dell'utilizzo dei fondi richiesti al Comitato di gestione del fondo speciale per il primo biennio di attività, con descrizione analitica delle spese relative ai servizi offerti;

i) sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo;

j) eventuali altre fonti di finanziamento aggiuntive ai fondi richiesti;

k) entità della struttura, caratteristiche funzionali, amministrative e di direzione.

3.4. Documentazione integrativa

E' facoltà dei soggetti proponenti allegare all'istanza ogni documentazione ritenuta utile. E' facoltà del Comitato di gestione del fondo speciale richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa di quella presentata.

4. Criteri di valutazione

4.1. Criteri di priorità rispetto ai soggetti

La documentazione di cui al precedente art. 3.2 deve far emergere con chiarezza i seguenti elementi:

- capacità organizzativa degli istituendi Centri di servizio;

- rappresentatività riferita al maggior numero di organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al relativo Registro regionale. Quelle non iscritte sono tenute a dimostrare di possedere i requisiti di cui all'art. 3 della legge 266/91;

- capacità di aggregazione e attuazione dei Centri di servizio, riferita ai rapporti con i Centri di servizio di altre regioni italiane.

4.2. Criteri di priorità rispetto ai servizi

In ordine ai servizi erogati, il Comitato di gestione del fondo speciale considera prioritari o preferenziali i programmi che garantiscano i seguenti criteri:

- universalità dell'offerta dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato, iscritte e no al Registro regionale, del territorio di competenza;

- gamma dei servizi offerti alle organizzazioni del territorio;

- adeguata articolazione territoriale delle attività da svolgere;

- significativi livelli di collegamento operativo con le altre realtà del volontariato e del terzo settore, con agenzie formative, banche dati, istituzioni, università, ecc. anche al fine di realizzare reti telematiche;

- coordinamento, collaborazione, qualificazione tra i Centri di servizio per l'utilizzo ottimale delle risorse disponibili;

- valorizzazione delle competenze ed esperienze espresse dal territorio;

- impiego delle risorse disponibili relative all'espletamento dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato, rispetto all'ammontare delle spese fisse necessarie al funzionamento del Centro di servizio;

- finanziamento integrativo al fondo speciale regionale per le attività rese;

- congruità dei budget preventivi fra spese e bacino territoriale servito, sulla base della qualità e quantità dei servizi offerti.

5. Adempimenti del Comitato di gestione del fondo speciale.

Il Comitato di gestione del fondo speciale, valutate le istanze ricevute, con provvedimento motivato istituisce i Centri di servizio e ne dispone l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.2 comma 6 lett. e) del D.M. 8 ottobre 1997.

L'iscrizione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Presidente
Dott.ssa Nadia Caragliano